Regolamento Condono Tributario.

Articolo 1
Ambito d'applicazione

Il presente regolamento si applica ai seguenti tributi:

- Imposta comunale sugli immobili;
- Imposta comunale sulla pubblicità;
- Diritto sulle pubbliche affissioni;
- Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Articolo 2
Oggetto

Il regolamento ha per oggetto la definizione agevolata delle violazioni commesse fino al 30 Aprile 2011 nelle materie di cui l'articolo 1, secondo le disposizioni che seguono.

Articolo 3
Violazioni oggetto della definizione

1. Salvo quanto disposto dai commi 3,4 e 5 possono essere definite, senza irrogazione di sanzione e senza applicazione di interessi, le violazioni commesse fino al 30 Aprile 2011 , attinenti agli obblighi di dichiarazione e di versamento non adempiuti o irregolarmente adempiuti, relativamente agli anni d'imposta 2005/2009, ma limitatamente agli avvisi di accertamento emessi dal primo giugno 2010 al 30 aprile 2011;
2. La definizione avviene mediante la presentazione di apposita istanza redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si chiede la definizione agevolata del rapporto tributario, con l'indicazione delle annualità, nonché delle dichiarazioni omesse e la regolarizzazione di quelle infedeli entro il 30/04/2011. L'istanza di adesione al condono sottoscritta dal contribuente o dal

coobbligato in solido - per quanto concerne l'imposta comunale sugli immobili -o da uno dei contitolari , può essere presentata al comune o spedita per posta con lettera raccomandata senza avviso di ricevimento. L'istanza dovrà contenere a pena di inammissibilità, l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione;

3. Se la violazione concerne la dichiarazione e/o il versamento dell'imposta comunale sugli immobili relative alle aree fabbricabili, essa può essere definita con il pagamento di metà dell'imposta o della maggior imposta dovuta;
4. Se la violazione concerne la dichiarazione e/o il versamento agli effetti della tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la definizione agevolata avviene dietro presentazione di apposita istanza di cui al comma 2, e saranno dovuti all'ente:
 - L'imposta per intero;
 - La omessa dichiarazione sarà ridotta del 100%;
 - La sanzione sarà ridotta del 100%
 - Gli interessi saranno ridotti del 100%;
5. Se la violazione concerne la dichiarazione e/o il versamento agli effetti della tassa sull'occupazione di suolo pubblico con tende aggettanti o simili, fisse e retrattili, essa può essere definito con il pagamento della somma forfetaria complessiva di € 12,00 per ogni annualità dovuta.

Articolo 4
Definizione dei rapporti derivanti da atti d'imposizione emessi dal comune

1. Salvo quanto disposti ai commi 2, 3 e 4 , gli avvisi d'accertamento e di liquidazione notificati da Giugno 2010 e fino al 30/04/2011 e relativi ai nuovi accertamenti, ancorché divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini e per i quali il contribuente ha iniziato a regolarizzare il debito anche a mezzo rateazione, saranno nuovamente contabilizzate le rate con abbuono dell'omessa dichiarazione, degli interessi e delle sanzioni. Per i contribuenti per i quali gli avvisi di accertamento

*1 sarà ridotta del 100%

e di liquidazione sono stati regolarmente notificati e che ancora alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento non hanno provveduto a regolarizzare il debito, sarà dovuta l'imposta per intero, la omessa dichiarazione per intero e saranno abbonati le sanzioni e gli interessi.

delete *

2. Se l'accertamento concerne l'omessa o l'infedele dichiarazione di aree fabbricabili soggette all'imposta comunale sugli immobili, esso può essere definito con il pagamento di metà dell'imposta o della maggior imposta accertata e con abbuono degli interessi e delle sanzioni.
3. Se l'accertamento concerne l'omessa o l'infedele dichiarazione agli effetti della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani , esso può essere definito dietro presentazione di apposita istanza di cui all'art.3 comma 2, e saranno dovuti all'ente:
 - L'imposta per intero;
 - La omessa dichiarazione sarà ridotta del100%;
 - La sanzione sarà ridotta del 100%;
 - Gli interessi saranno ridotti del 100%;

4. Se l'accertamento concerne la dichiarazione e/o il versamento agli effetti della tassa sull'occupazione di suolo pubblico con tende aggettanti o simili, fisse e retrattili, essa può essere definito con il pagamento della somma forfetaria complessiva di € 12,00 per ogni annualità dovuta.

5. La presentazione dell'istanza ed il pagamento dei tributi, definiti ai sensi del presente articolo, deve avvenire entro il 31/12/2011. Ai fini della definizione il contribuente o il coobbligato solidale deve presentare o spedire al comune un'istanza di definizione dell'atto d'imposizione allegando copia di quest'ultimo. L'istanza dovrà contenere, inoltre, a pena d'inammissiblità, l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

Articolo 5
Sospensione dei procedimenti pendenti
Ripresa del processo ed estinzione della lite per cessata materia del contendere

1. La presentazione dell'istanza di cui all'articolo precedente comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale , in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente .
2. A tal fine , il contribuente dovrà presentare al giudice presso il quale pende il procedimento una domanda di sospensione , corredata della fotocopia dell'istanza di cui al comma precedente , e della relativa ricevuta di presentazione .
3. Il procedimento è sospeso per la durata di un anno, o di due anni se si tratta di tassa sui rifiuti solidi urbani .
4. Conclusasi la durata della sospensione , il comune comunicherà al giudice l'estinzione della lite per cessata materia del contendere , ovvero la ripresa d'ufficio del processo sospeso .

Articolo 6
Sgravio di somme di somme iscritte a ruolo. Annullamento di ingiunzioni e loro ritiro dall'ufficio degli ufficiali giudiziari

1. Sulla base delle istanze prodotte ai sensi dell'articolo 4 , commi terzo, quarto e quinto , il comune dispone lo sgravio delle somme eventualmente già iscritte a ruolo .
2. Se invece del ruolo sono state emesse ingiunzioni ai sensi del Regio decreto 14 Aprile 1910 n. 639, queste sono annullate se depositate presso l'ufficio degli ufficiali giudiziari per i conseguenti atti esecutivi, sono ritirate non oltre 30 giorni dalla presentazione delle istanze.

Articolo 7
Pagamento dei tributi

- I tributi dovuti ai sensi degli articoli precedenti, sono pagati mediante (versamento in conto corrente postale ; versamento in tesoreria ; bonifico a favore del comune eccetera).

- Se il contribuente chiede la dilazione di pagamento ai sensi dell'art.15 del Regolamento delle Entrate approvato con delibera Consiliare n. 27 del 30 marzo 1999 e succ. mm..ii.. in questa ipotesi il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata e le rate successivamente alla prima, eventualmente non versate, saranno riscosse a mezzo ruolo coattivo e non beneficeranno della riduzione delle sanzioni e degli interessi.

Articolo 8
Affidamento a terzi del servizio

1. La giunta è delegata ad approvare un regolamento per l'affidamento a terzi della gestione dei servizi previsti da questo regolamento.
2. In alternativa al regolamento di cui al comma precedente , la giunta può fissare un compenso incentivante al personale dell'ufficio tributi pari al 10 per cento delle riscossioni effettive, per le maggiori prestazioni effettuate.

Articolo 9
Rigetto delle domande di definizione agevolata

1. Il Comune, ove non ritenga di accogliere le istanze di definizione agevolata previste dal presente regolamento, deve darne notizia all'interessato mediante atto motivato, notificato a cura dei messi comunali o con raccomandata con avviso di ricevimento, non oltre il termine perentorio di sei mesi dalla presentazione dell'istanza.
2. Decorso tale termine, l'istanza s'intende accolta a tutti gli effetti.

Articolo 10
Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2011 e sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito del Comune
2. Il Dirigente preposto è delegato a darvi pubblicità mediante distribuzione gratuita a chiunque ne faccia richiesta, ed anche a mezzo

internet,affissioni, stampa locale e di emittenti radiofoniche e televisivi locali.

3. Copia del regolamento è trasmessa :

- Alla commissione tributaria provinciale e regionale , al giudice di pace ed al tribunale;
- Agli iscritti negli albi o negli ordini di dottore commercialista, ragioniere, consulente del lavoro e di altre professioni contabili e di consulenza e rappresentanza tributaria, con uffici nel comune ed in quelli limitrofi;
- Alle organizzazioni di categoria degli industriali , dei commercianti , degli artigiani e degli agricoltori.